

LEGISLAZIONE PROCESSUALE PENALE E FONTI SOVRALEGALI

Legislazione processuale

- **Codice di procedura penale** e correlate disposizioni attuative
- **Legislazione speciale** (riguardanti specifiche materie o particolari tipologie di imputati: es. terrorismo; mafia; militari; parlamentari etc.);

Fonti sovralegali

- **Costituzione** (Corte costituzionale)
- **Convenzione europea dei diritti dell'uomo** (Corte europea dei diritti dell'uomo - Strasburgo)
- **Carta dei diritti fondamentali UE** (Corte di giustizia dell'UE - Lussemburgo)
- **Patto internazionale dei diritti civili e politici** (Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite – Ginevra)

Le scelte della legislazione statale devono accordarsi con i principi scolpiti nelle fonti sovralegali

Cominciamo con l'esaminare i principi della nostra Costituzione che la legislazione processuale deve rispettare

DIRITTI INVIOLABILI

ART 2 COST.

*La Repubblica **ricosce** e garantisce i diritti **inviolabili** dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*

PROCESSO PENALE E DIRITTI INVIOLABILI

Inviolabilità e comprimibilità del diritto.

- Limitazioni (o compressioni) sono ammesse purché l'**incolumità** e la **personalità** di chi le subisce non ne siano lese o stravolte
- La **dignità umana** è nucleo interno a **ogni diritto** fondamentale della persona, in quanto tale **incomprimibile**
- **STATUTO DEI DIRITTI INVIOLABILI: Riserva di legge, riserva di giurisdizione e principio di proporzionalità** come criteri regolatori della legittima compressione di diritti inviolabili.
- **Lista chiusa? O lista aperta? Diritti inviolabili di nuovo conio: Problema aperto**

Art. 3 cost. – Eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge

1. *Tutti i cittadini hanno pari dignita` sociale e sono **eguali davanti alla legge**, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*
2. *E` compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale**, che, limitando di fatto la liberta` e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

Apparentemente estraneo al diritto processuale penale. Tuttavia il **primo comma** viene in considerazione sotto un duplice profilo:

- L'esigenza di assicurare la **parità delle parti** nel processo penale è stata spesso ricavata dall'art 3 nella giurisprudenza costituzionale. Oggi, tale principio, è esplicitamente affermato nell'art. 111 comma 2 (nella versione revisionata dalla l. cost. 2/1999 - ne riparleremo)
- Il **principio di ragionevolezza** (come corollario dell'art. 3) è spesso stato utilizzato dalla Corte cost. come argomento per dichiarare illegittime norme processuali che imponevano «irragionevoli disparità di trattamento»

Da segnalare, inoltre, l'importanza che ha avuto di fatto il **comma 2** dell'art. 3 per la quella parte della magistratura (anche penale) che – a partire dagli anni '60 del secolo scorso – ha orientato la propria attività a fini di giustizia sociale.

Art. 13 – Libertà personale

1. *La libertà personale è **inviolabile**.*
2. *Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per **atto motivato dell'autorità giudiziaria** e nei soli **casi e modi previsti dalla legge**.*
3. *In casi eccezionali di **necessità ed urgenza**, indicati tassativamente dalla legge, l'**autorità di pubblica sicurezza** può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto*
4. *È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.*
5. *La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.*

COME SPIEGARE L'APPARENTE PARADOSSO DI PERMETTERE LA «**VIOLAZIONE**» (O «**COMPRESSIONE**») DI UN «**DIRITTO INVIOLABILE**»?

RISERVA DI LEGGE E RISERVA DI GIURISDIZIONE.

IMPORTANZA DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NELLA PREVISIONE LEGISLATIVA DEI CASI E MODI PER LA COMPRESSIONE DEL DIRITTO (IL DISCORSO VALE PER L'USO DI TUTTI I POTERI INVASIVI DI DIRITTI INDIVIDUALI.)

Art. 14 – Libertà di domicilio

1. *Il domicilio è **inviolabile**.*
2. *Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei **casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della **libertà personale****.*
3. *Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.*

RINVIO ALLE GARANZIE PREVISTE DALL'ART. 13.

Art. 15 – Libertà e segretezza della corrispondenza

- 1. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono **inviolabili**.*
- 2. La loro limitazione può avvenire **soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria** con le garanzie **stabilite dalla legge**.*

DA NOTARE LA MANCATA ATTRIBUZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA DEL POTERE DI
COMPRIMERE DIRETTAMENTE QUESTO DIRITTO IN CASI D'URGENZA.

DIRITTI INVIOLABILI NELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

ART. 5 – DIRITTO ALLA LIBERTÀ PERSONALE – corrisponde grosso modo all'art. 13 della nostra Costituzione

ART. 8 – DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE – corrisponde all'art. 15 della nostra Costituzione, ma consente aperture anche verso il diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati personali

Diritti inviolabili di nuovo conio (esperienza tedesca)

Non ancora riconosciuti in Italia, ma presenti nel dibattito dottrinale

1. Il diritto fondamentale all'autodeterminazione informativa

- Sua elaborazione da parte del Tribunale cost. tedesco (nel 1983)

Ripercussioni sulla legislazione processuale penale: pedinamenti satellitari; uso di software investigativo da parte delle forze di polizia

2. Il diritto fondamentale all'uso riservato dei sistemi informatici

- Sua elaborazione da parte del Tribunale cost. tedesco (nel 2008)

Ripercussioni sulla legislazione processuale penale: uso investigativo di *trojan horses*